



COMUNE DI LEDRO
Provincia di Trento

Il Sindaco

Via Vittoria, 5 – fraz. Pieve di Ledro
comune@comune.ledro.tn.it
tel 0464 592720 fax 0464 592721

Ledro, 24 aprile 2014
Protocollo n.5388
Ordinanza n.51/2014

ORDINANZA

Area Parcheggio Camper Bezzecca. Ordinanza a disciplina della circolazione stradale e altre disposizioni regolamentari.

IL SINDACO

Nel periodo estivo il Comune di Ledro è interessato da un'intensa movimentazione turistica che soggiorna in valle utilizzando strutture alberghiere, extralberghiere o con l'ausilio di mezzi mobili, quali camper ed autocaravan.

Per queste motivazioni l'Amministrazione comunale ha ritenuto importante offrire un servizio aggiuntivo agli utenti che giungono a Ledro in camper e che per ragioni diverse non intendono usufruire di una struttura permanente, come può essere il campeggio.

Con deliberazione n. 35 del 9 aprile 2014, la Giunta comunale ha individuato nuove aree da destinarsi a sosta a pagamento, tra le quali è stata individuata un' "area Camper" nella zona artigianale di Bezzecca, destinata alla sosta esclusiva di camper e autocaravan.


vista la Legge 24 novembre 1981, n.689;

visti gli artt. 7, 37 e 185 del D.Lgs. 30.04.92, n°285 - Codice della strada - e relativo regolamento di esecuzione.

ORDINA

Nell'area camper di Bezzecca, posta in zona artigianale, è istituita la seguente regolamentazione:

1. Il parcheggio, nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno, è riservato esclusivamente alla sosta di camper e autocaravan con modalità di pagamento;
2. la sosta dei veicoli, nel periodo di cui al punto precedente, è subordinata all'utilizzo delle apposite attrezzature parcometri che prevedono il pagamento delle seguenti tariffe in relazione al tempo di permanenza:
 - ✓ € 10,00 per la sosta giornaliera (24 ore);
 - ✓ € 6,00 per la sosta di mezza giornata (12 ore);
 - ✓ € 3,00 per ogni ora di sosta.



Sede legale: via Vittoria, 5 - fraz. Pieve di Ledro 38067 LEDRO
Pec: comune@pec.comune.ledro.tn.it
Cod. Fisc e P.IVA 02147150227



Alla scadenza del periodo di sosta il veicolo dovrà essere spostato ovvero si dovrà procedere con l'emissione di ulteriore ticket di pagamento. Il ticket di sosta comprovante il pagamento dovrà essere esposto nella parte anteriore interna del veicolo.

3. Nei mesi di aprile ed ottobre di ogni anno Camper e autocaravan potranno sostare nell'area Camper senza il pagamento di alcuna tariffa. Nei restanti periodi dell'anno l'area Camper rimane chiusa.
4. Il parcheggio è riservato alla sosta di circa 22 camper o autocaravan, veicoli così come definiti all'art. 54 comma 1 lett. M del D.Lgs. 30.04.92, n°285. All'interno delle piazzole non è possibile depositare materiali, l'eventuale rimorchio del camper può essere collocato solamente se vi è lo spazio sufficiente, procedendo a staccarlo e porlo a fianco del veicolo stesso, in deroga alle disposizioni dell'art.158 comma 3 del D.Leg.vo 285/92 codice della strada.
5. La sosta deve avvenire negli appositi spazi e senza attività di campeggio. Non dovranno pertanto essere posti, esternamente al veicolo e nell'area circostante: tavolini, sedie, sdrai/lettini e ombrelloni. Non dovranno essere stesi panni o effettuate attività similari. Il veicolo deve altresì essere appoggiato al suolo solo tramite le ruote, non deve emettere deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico e non devono estendersi tende e verande, anche se facenti parte integrante del mezzo.

CAMPER SERVICE

Nel parcheggio vi è una zona camper-service per lo scarico del serbatoio delle acque reflue e approvvigionamento di acqua potabile. I veicoli possono accedere al camper service, solamente se in regola con il pagamento del parcheggio. L'utilizzo anche temporaneo comporta il pagamento della tariffa minima. Le operazioni da eseguirsi presso il camper service non possono protrarsi per un tempo superiore ai 10 minuti.

Nell'area parcheggio, è vietato lavare i veicoli ed in ogni caso utilizzare l'acqua per scopi diversi dal riempimento dei serbatoi, dall'uso sanitario/alimentare e dalla pulizia dell'area. Le acque di scarico dovranno confluire direttamente nelle apposite grate, senza spargimenti a terra. Al termine delle operazioni l'area deve essere pulita.

ASPETTI AMBIENTALI

Le strutture del parcheggio, vegetazioni comprese, non dovranno essere danneggiate. I rifiuti dovranno essere depositati negli appositi raccoglitori, adottando la raccolta differenziata. Dai veicoli non dovranno scaricarsi liquidi o sostanze di qualsiasi natura. I veicoli in sosta o fermata dovranno mantenere il motore spento. Nell'area sono vietate grida, schiamazzi, produzione di musica e utilizzo di apparecchiature radiofoniche/televisive che possano oggettivamente essere di disturbo per le altre persone. E' vietato l'uso di generatori di corrente che possano essere di disturbo per gli altri utilizzatori del parcheggio, queste attrezzature dovranno in ogni caso essere di tipo omologato per questo utilizzo ed adeguatamente silenziati. Nell'area i cani devono essere mantenuti al guinzaglio; le eventuali deiezioni dovranno essere raccolte e smaltite nei modi consentiti. Gli animali non dovranno essere di pericolo o arrecare disturbo agli altri utenti dell'area.

SICUREZZA

Nel parcheggio non dovranno essere accesi fuochi, praticato il barbecue e manomesso il suolo in qualsiasi modo. I dispositivi funzionanti a gas e in dotazione del veicolo dovranno essere utilizzati nel rispetto delle norme vigenti e solo compatibilmente a quanto previsto dal costruttore del veicolo stesso.



Sede legale: via Vittoria, 5 - fraz. Pieve di Ledro 38067 LEDRO
Pec: comune@pec.comune.ledro.tn.it
Cod. Fisc e P.IVA 02147150227



DISPONE

In caso di violazione delle disposizioni di cui ai punti m.1-2-3-4-5 della presente ordinanza, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n°285.

Per le altre eventuali violazioni, fatta salva la legge penale, saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

CAMPER SERVICE: da Euro 25,00 a Euro 150,00;

ASPETTI AMBIENTALI: da Euro 40,00 a Euro 240,00;

SICUREZZA: da Euro 50,00 a Euro 300,00.

COMUNICA

1. La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio comunale ed affissa agli albi frazionali del Comune di Ledro.
2. La presente ordinanza acquista efficacia con la pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
3. Avverso la presente ordinanza sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n° 104;
 - b. ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici - entro 60 giorni - ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs.285 dd. 30 aprile 1992).



IL SINDACO
Achille Brigà

COPIE:

Servizio Patrimonio e cantiere comunale	Comune di Ledro
Polizia Locale Intercomunale	sede
Stazione dei Carabinieri	Stazione di Ledro
Vigili del fuoco	sedi